

Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 1141 del 01/03/1989. – Usi in materia di termine per il pagamento del canone locatizio.

Alla luce dell'art. 8 delle preleggi l'Uso che stabilisce il termine di pagamento dei canoni locatizi non è da intendersi come Uso normativo in quanto non ricompreso nel n. 2 dell'art. 1587 C.c., ma è da interpretarsi come Uso negoziale ex art. 1340 C.c., in quanto non escluso dai contraenti, e l'onere della prova circa la sua sussistenza è a carico del locatore che intenda ottenere l'anticipato pagamento delle sue spettanze.

G. B.